

Documentazione informativa

aggiornata al 19 aprile 2007

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede sociale e Direzione Generale in Bergamo - Largo Porta Nuova, 2
Capitale sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione
al Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara
Iscritto all'Albo al n. 5188.8
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l.



Effetto Creberg



La vita è molto più semplice se c'è qualcuno su cui contare sempre.

Sensibile e attento a quanto avviene attorno a noi,

Creberg pensa al miglioramento della qualità della vita di tutti,
destinando significative risorse a importanti iniziative in ambito sociale e culturale.

Una di queste iniziative è il restauro dell'Oratorio della Disciplina in Rovato.
Per Creberg contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico è un onore.

Come far sentire unico ogni suo cliente.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.



CREDITO BERGAMASCO



**GRUPPO
BANCO POPOLARE**
DI VENEZIA E NOVARA

L'iconografia del fascicolo è tratta dalla
pubblicità istituzionale del Credito Bergamasco

Cariche sociali	5
Convocazione di assemblea	7
Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte modifiche allo statuto sociale	9
Relazione del collegio sindacale	33

Creberg. Il presente e il futuro del teatro.



DRIVE

Creberg è un partner su cui contare sempre, non solo nell'ambito lavorativo e finanziario ma anche nel tempo libero. Costantemente vicino al mondo dell'arte e della cultura, Creberg è "naming sponsor" del Creberg Teatro di Bergamo presso il quale riserva ai suoi clienti un vantaggioso sconto del 15%* sul prezzo del biglietto, per poter assistere a spettacoli divertenti, coinvolgenti e avvincenti, regalando, ogni volta, un'emozione irripetibile.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.

*valido sui prezzi dei biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale (prosa, danza, cabaret, con esclusione dei concerti) mediante esibizione di bancomat, carta di credito, carta ricaricabile recanti la dicitura Credito Bergamasco (acquisto massimo di due biglietti per spettacolo per ogni carta, non si applica ad abbonamenti, non è cumulabile con altre iniziative promozionali).



CREDITO BERGAMASCO



**GRUPPO
BANCO POPOLARE
DI VERONA E NOVARA**

CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

avv. Cesare Zonca *

Vice Presidente Vicario:

dott. Fabio Innocenzi * #

Vice Presidente:

avv. Carlo Fratta Pasini *

Amministratore Delegato:

rag. Franco Menini * ^

Consiglieri:

dott. Franco Baronio * @

dott. Italo Calegari @

prof. Emanuele Carluccio

sig.a Annamaria Colombelli

rag. Guido Crippa *

dott. Domenico De Angelis *

dott. Giacomo Gnutti

rag. Giuseppe Grossi @

dott. Alberto Motta

sig. Antonio Percassi

marchese Claudio Rangoni Machiavelli

comm. Mario Ratti *

rag. Fabio Riva

COLLEGIO SINDACALE

Presidente:

prof. avv. Giovanni Tantini

Sindaci effettivi:

rag. Fabio Bombardieri

dott. Eugenio Mercurio

rag. Renato Salerno

rag. Antonio Zini

Sindaci supplenti:

dott. Stefano Berlanda

dott. Paolo Moro

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale:

dott. Giovanni Capitanio (°)

Vice Direttore Generale:

sig. Cristiano Carrus

Segretario Generale:

dott. Angelo Piazzoli §

Capo Contabile:

dott. Giacomo Terzi

* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

Al Vice Presidente Vicario compete procedere – d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il Direttore Generale – all'elaborazione ed alla stesura dei piani strategici, nonché curare la predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie (attuative dei piani strategici di Gruppo).

^ All'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio. In particolare gli compete: intrattenere i rapporti con la Controllante a fini strategici; procedere all'elaborazione ed alla stesura dei documenti previsionali nonché ai loro aggiornamenti; fissare le linee di azione aziendale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo in termini di reddito, volumi, quote di mercato, risorse e strutture, immagine; emanare le direttive per la gestione della Banca, controllandone la corretta e completa attuazione, d'intesa con il Direttore Generale.

(°) In aggiunta alle attribuzioni spettanti ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto sociale, al Direttore Generale sono conferiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni.

§ Segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

@ Dal 26.3.2007.

Effetto Creberg.

La vita è molto più semplice se c'è qualcuno su cui contare sempre. Per questo, Creberg ha come obiettivo principale quella di offrirvi tutta la tranquillità e la serenità di cui avete bisogno. Creberg condivide i vostri valori e comprende le vostre necessità, per questo è altamente innovativo nell'offerta di servizi bancari e finanziari.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.



CREDITO BERGAMASCO



**GRUPPO
BANCO POPOLARE**
DI VENEZIA E FIDUCIARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno

28 aprile 2007 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. presentazione del bilancio al 31.12.2006 – previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione – e deliberazioni relative;
2. nomina di amministratori;
3. conferimento dell'incarico di
 - 3.1. revisione contabile del bilancio di esercizio ex artt. 155 e 156 del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2. verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ex art. 155 del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 3.3. revisione contabile limitata della “Relazione semestrale sulla gestione” in conformità alla delibera Consob n. 10867/1997;alla società di revisione “Reconta Ernst & Young S.p.A.” con riferimento agli esercizi dal 2007 al 2015.

Parte straordinaria

1. modifiche statutarie:
 - a) proposta di modifica degli artt. 4, 8, 13, 15, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale;
 - b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno – almeno due giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (*) – le apposite certificazioni di cui all'art. 85, 4° comma, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e all'art. 31, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213 – con le modalità indicate dall'art. 33 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – il cui rilascio dovrà essere richiesto ai rispettivi intermediari.

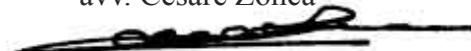
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione – ai sensi dell’art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – e chiedere il rilascio della citata certificazione.

L’esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all’Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061).

Si raccomanda di richiedere la certificazione anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificato (ovvero di copia della comunicazione per l’intervento in assemblea effettuata dall’intermediario ex art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998) e di un documento di identificazione.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 27 marzo 2007, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale - Segreteria Generale (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 27 marzo 2007, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all’indirizzo www.creberg.it.

Il presidente
avv. Cesare Zonca



(*) Statuto sociale, art. 8, 2° comma: *“Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società”*.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 27 del 6 marzo 2007

Signori Soci,

esaurita la parte ordinaria, siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare su alcune modifiche statutarie – secondo quanto propostoVi nello schema di raffronto di seguito riportato che forma parte integrante della presente relazione illustrativa, presentando un’articolata e dettagliata descrizione per ogni articolo modificando con le connesse argomentazioni giustificative – reresi necessarie a seguito dei significativi interventi legislativi in tema di “tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari”.

L’entrata in vigore della Legge n. 262/2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), come corretta dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, ha infatti introdotto significative variazioni ai principali testi normativi in materia bancaria e finanziaria – con l’intento di garantire una maggiore tutela degli investitori – intervenendo su taluni aspetti che hanno determinato l’obbligatoria revisione delle disposizioni dello statuto sociale al fine di assicurarne l’adeguamento alla nuova normativa.

Nell’occasione si prospettano alcune ulteriori modifiche:

- ❑ legate alle recenti evoluzioni dell’assetto del Gruppo di appartenenza;
- ❑ relative ad interventi di risistemazione delle prescrizioni statutarie al fine di agevolare una ancor più efficiente operatività degli organi sociali;
- ❑ volte ad assicurare alle disposizioni statutarie adeguata chiarezza interpretativa.

Signori Soci,

siete pertanto convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica dello statuto sociale che si articolano sulla base delle seguenti direttrici.

Riforma delle disposizioni per la tutela del risparmio e della disciplina dei mercati finanziari

Le proposte di modifica in attuazione della Legge n. 262/2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), come corretta dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, riguardano in particolare le seguenti prescrizioni statutarie:

- ✓ artt. 8 (comma 2), 13, 15 (comma 2), adeguati alle disposizioni di carattere inderogabile, anche con specifiche precisazioni di ordine tecnico/operativo;
- ✓ artt. 23 e 24 (ex art. 25), in materia di disciplina del collegio sindacale, con precisazione che la regolamentazione ivi contenuta rimarrà valida fatti salvi i successivi interventi normativi in punto.

Altri adeguamenti

Si propone di rimodulare il testo di alcune norme dello statuto al fine di:

- ✓ assicurare all'operatività degli organi sociali una funzionalità sempre più aderente alle mutevoli e crescenti competenze ad essi conferite, con particolare riguardo agli artt. 8 (comma 3) e 13 (commi 1 e 3);
- ✓ esplicitare con maggior chiarezza le modalità applicative del disposto (art. 24, ultimi due commi, ex 25) ovvero specificare le competenze dell'organo sociale (art. 26, comma 1).

Signori Soci,

nell'invitarVi ad approvare le proposte modifiche statutarie sopra illustrate e meglio dettagliate nello schema di raffronto allegato, il consiglio di amministrazione chiede il mandato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera, ed in particolare di autorizzare il presidente ed i vice presidenti, anche disgiuntamente fra loro, ad apportare al testo approvato le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa.

Bergamo, 29 gennaio 2007 - 19 aprile 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE DEL CREDITO BERGAMASCO S.P.A.
(CON SEDE IN BERGAMO, LARGO PORTA NUOVA 2)**

Versione attuale

Nuovo testo proposto

TITOLO I

TITOLO I

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
DELLA SOCIETÀ**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
DELLA SOCIETÀ**

Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

Articolo invariato

Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Articolo invariato

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo invariato

Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo invariato

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo invariato

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo invariato

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo invariato

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, **copia**

certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società.

della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni **non festivi** prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. **Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.**

Integrazione (2° comma) da apportare per recepire e disciplinare operativamente la facoltà - attribuita ai soci - di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio).

Modifiche (3° comma) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dei disposti del Regolamento Consob n. 11768/1998 e dell'art. 2370 c.c. (come integrato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 310/2004). L'indisponibilità delle azioni a fini assembleari viene prevista al fine di assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento delle adunanze assembleari, in considerazione della fluidità dell'azionariato connessa alla quotazione del titolo sul mercato regolamentato italiano.

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

Articolo invariato

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Articolo invariato

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Articolo invariato

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

Articolo invariato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 **componenti** - eletti dall'assemblea fra **soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.**

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero, ai sensi di legge, altra quota determinata dal competente organo di vigilanza, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti

nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. **Gli amministratori sono rieleggibili.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile

del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Articolo variato per recepire e disciplinare operativamente le disposizioni di cui all'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio) in tema di elezione e composizione del consiglio di amministrazione.

Con l'occasione, si è reputato opportuno modificare (1° comma) la previsione secondo cui gli amministratori devono essere soci, prescrizione potenzialmente in contrasto con quella, contenuta nel comma successivo, in base alla quale almeno due degli amministratori devono essere indipendenti.

Viene inoltre previsto il periodo minimo (3° comma) intercorrente tra il deposito delle liste presso la sede sociale e la seduta assembleare (quindici giorni, in conformità alle previsioni del nuovo "Codice di auto-disciplina delle società quotate").

Accorpamento di due commi per ragioni puramente estetiche (2° e 3° comma del testo vigente).

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Articolo invariato

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- **previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;**
- **vigilare affinché il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;**

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
 - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
 - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;
 - deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
 - dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
 - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
 - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;
 - deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
 - dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della

documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Integrazioni da apportare per recepire il disposto dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio).

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di

documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di

funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

Articolo invariato

funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

Art. 17 - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Articolo invariato

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo invariato

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Articolo invariato

Art. 17 - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Articolo invariato

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

Articolo invariato

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica

sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Articolo invariato

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- **ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.**

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Integrazione (1° comma) conseguente al disposto dell'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio).

Modifica (2° comma) da apportare in premessa delle previsioni statutarie in discorso, volte a precisare i requisiti di professionalità dei componenti l'organo di controllo, in attesa dell'emanazione di specifica disciplina in materia ovvero nel caso in cui la stessa preveda un rinvio allo statuto sociale.

Art. 24 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Art. 24 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

L'inversione della numerazione (artt. 24 e 25) è effettuata per garantire una coerente successione logica, anticipando la disciplina della nomina a quella della retribuzione dei componenti il collegio sindacale.

Art. 25 - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Art. 25 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di

assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di

voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

In caso di presentazione di un'unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica il disposto di cui all'articolo 2401 del codice civile; per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio **sindacale** spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è **risultata seconda per** numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente **e fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alle necessarie nomine**, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo **già in carica non appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in sede assembleare, verrà nominato presidente** il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie per l'integrazione del collegio, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Inserimento di un nuovo comma (1° comma) in considerazione della nuova prescrizione normativa di cui all'art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio).

Modifica (2° comma) da apportare in premessa delle previsioni statutarie successive, al fine di disciplinare le modalità di nomina del collegio sindacale in attesa dell'emanazione della normativa secondaria (Regolamento Consob ex art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero nel caso in cui la stessa preveda un rinvio allo statuto sociale per le modalità operative. Infatti, non essendo allo stato emanato da Consob lo specifico regolamento disciplinante le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza, vengono confermate le vigenti disposizioni per l'elezione del collegio, fermo restando che la premessa introdotta ("Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento") consentirà - successivamente alla emanazione della normativa Consob - di poter immediatamente applicare la nuova disciplina (ivi inclusa la nomina a presidente del collegio tra i sindaci eletti dalla minoranza). Conseguentemente si provvederà poi - eventualmente con deliberazione del consiglio ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello stesso statuto - ad adeguare il testo statutario alle modifiche imposte dalla nuova normativa.

Viene ampliato il periodo minimo (6° comma) intercorrente tra il deposito delle liste presso la sede sociale e la seduta assembleare (quindici giorni, in analogia alla previsione prospettata per la presentazione delle liste al consiglio di amministrazione ottemperando al nuovo "Codice di autodisciplina delle società quotate").

Modifica (10° e 12° comma) in considerazione della nuova prescrizione normativa di cui all'art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (come modificato dalle normative in materia di tutela del risparmio).

Riformulazione del testo del vigente ultimo comma (con creazione di due distinti commi) volta a meglio esplicitare la procedura da adottare al verificarsi degli eventi ivi previsti.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Integrazione volta a specificare l'organo competente a nominare i componenti della direzione generale, in correlazione con quanto previsto dall'art. 15 dello statuto.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, **nominati dal consiglio di amministrazione.**

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Articolo invariato

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Articolo invariato

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

Articolo invariato

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo invariato

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione

vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

Articolo invariato

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

Articolo invariato

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Articolo invariato

Legenda:

grassetto modifiche proposte

vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Effetto Creberg



La vita è molto più semplice se c'è qualcuno su cui contare sempre.

Sensibile e attento a quanto avviene attorno a noi,
Creberg pensa al miglioramento della qualità della vita di tutti,
destinando significative risorse a importanti iniziative in ambito sociale e culturale.

Una di queste iniziative è il restauro della Chiesa di San Zeno
al Foro nella città di Brescia, ormai completato.
Per Creberg contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico è un onore.
Come far sentire unico ogni suo cliente,
Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.



CREDITO BERGAMASCO



**GRUPPO
BANCO POPOLARE**
DI VERONA E NOVARA

Signori soci,

con riferimento alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione il 29 gennaio 2007 riguardanti “Proposte di modifica dello statuto sociale” il collegio sindacale, preso atto delle proposte di variazione, nel segnalare che si tratta, nel complesso, dell’adeguamento necessario per il recepimento degli interventi legislativi in tema di “tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari”, formula le considerazioni che seguono:

1. le modifiche riguardanti gli articoli 8 comma 2 (facoltà – attribuita ai soci – di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea), 13 (elezione e composizione del consiglio di amministrazione), 15 comma 2 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 23 e 24 (disciplina del collegio sindacale) riguardano integrazioni (nonché precisazioni di ordine tecnico/operativo) da apportare per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni in attuazione della Legge n. 262/2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), come corretta dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006;

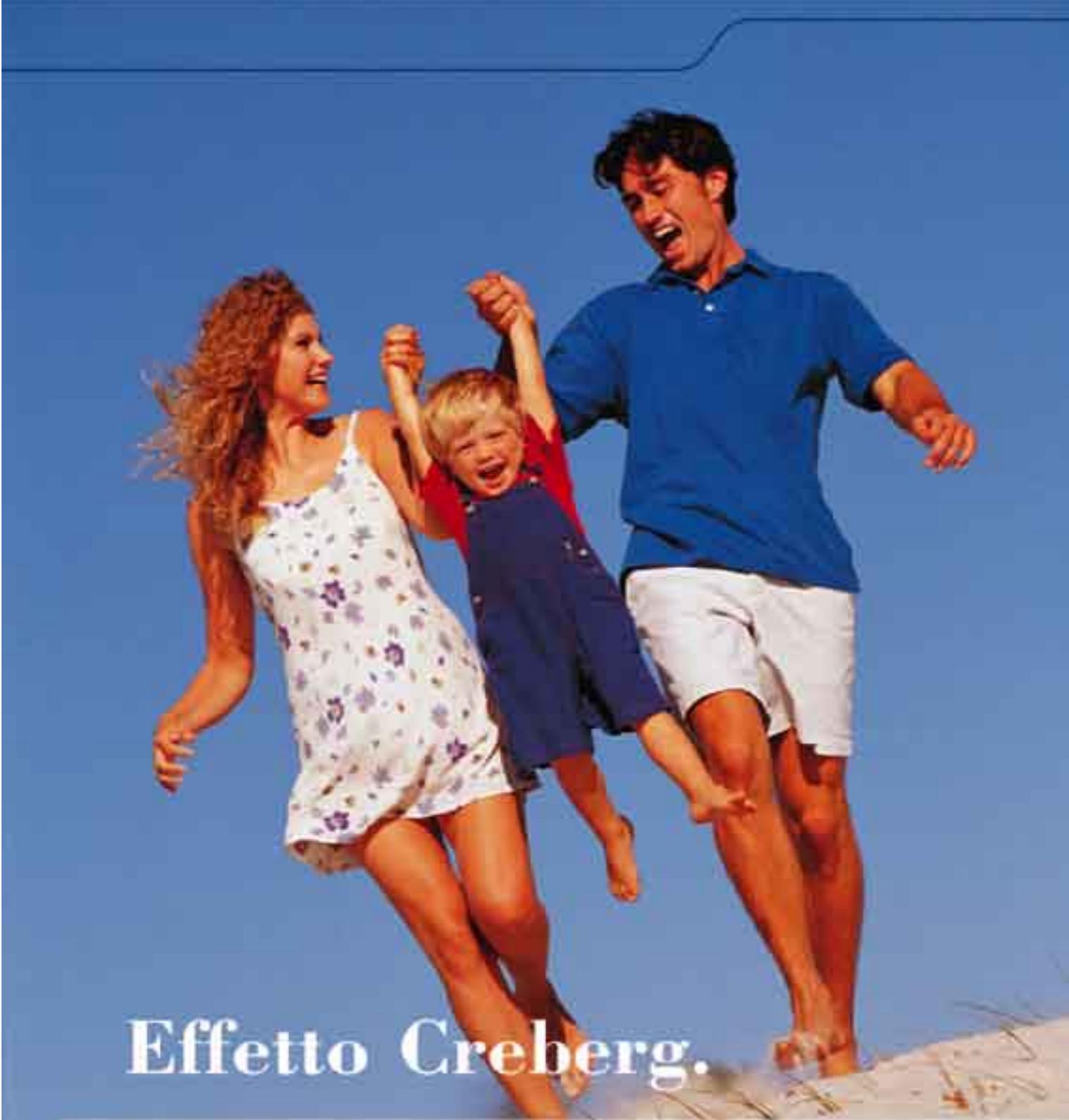
2. le modifiche riguardanti gli articoli 8 comma 3 (diritto di intervento in assemblea – in aderenza ai disposti del Regolamento Consob n. 11768/1998 ed alla nuova formulazione dell’art. 2370 c.c., come integrato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 310/2004 – e connessa indisponibilità delle azioni) e 13 commi 1 e 3 (specifiche disposizioni in tema di amministratori) adeguano lo statuto al fine di assicurare all’operatività degli organi sociali una funzionalità sempre più aderente alle mutevoli e crescenti competenze ad essi conferite;

3. le modifiche riguardanti gli articoli 24 ultimi due commi (in relazione a specifici eventi interessanti i sindaci) e 26 comma 1 (nomina dei componenti la direzione generale) hanno natura sostanzialmente esplicativa, formulando con maggior chiarezza le modalità applicative del disposto l’uno e precisando le competenze dell’organo sociale l’altro.

Il collegio sindacale esprime, di conseguenza, parere favorevole all’approvazione delle prospettate modifiche dello statuto sociale, illustrate dalla relazione degli amministratori.

Bergamo, 5 marzo 2007 - 19 aprile 2007

IL COLLEGIO SINDACALE



Effetto Creberg.

La vita è molto più semplice se c'è qualcuno su cui contare sempre. Per questo, Creberg ha come obiettivo principale quello di offrirvi tutta la tranquillità di cui avete bisogno. Fortemente radicato nel territorio, Creberg è innovativo nell'offerta dei servizi finanziari e in grado di proporre una consulenza di elevato profilo a tutti i suoi clienti. Attento alle esigenze delle famiglie e delle aziende, Creberg pensa anche al miglioramento della qualità della vita di tutti, con importanti iniziative in ambito sociale, culturale, sportivo.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.



CREDITO BERGAMASCO



**GRUPPO
BANCO POPOLARE**
DI VERONA E NOVARA